



## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2025

Gentili clienti,

la presente per comunicarvi una sintesi delle principali disposizioni contenute nella “Legge di Bilancio 2025” L. 30.12.2024 n. 207 in vigore dal 01.01.2025.

### INDICE

#### LEGGE DI BILANCIO 2025

1.	Riforma delle aliquote IRPEF	p.	3
2.	Misure per la riduzione del cuneo fiscale	p.	3
3.	Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia	p.	4
4.	Detrazioni IRPEF per oneri – spese sostenute dal 01.01.2025	p.	4
5.	Interventi di recupero edilizio – interventi di riduzione del rischio sismico – Interventi di riqualificazione energetica – spese sostenute dal 01.01.2025	p.	5
6.	Superbonus – ulteriori requisiti – spese sostenute dal 01.01.2025	p.	6
7.	Bonus mobili	p.	7
8.	Bonus elettrodomestici	p.	7
9.	Spese scolastiche	p.	7
10.	Cani guida	p.	7
11.	Fringe Benefit 2025, 2026 e 2027	p.	8
12.	Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti	p.	8
13.	Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato	p.	8
14.	Causa di esclusione dal regime forfetario	p.	8
15.	Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate	p.	9
16.	Tassazione cripto-attività	p.	9
17.	IRES premiale	p.	10
18.	Super deduzione per nuove assunzioni	p.	10
19.	Assegnazione agevolata di beni ai soci	p.	10
20.	Estromissioni immobile imprenditore individuale	p.	11
21.	Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese	p.	12
22.	Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti	p.	12

1

#### AMATI & PARTNERS STP SRL

**Dott. PIERLUIGI AMATI**

**Dott.ssa STEFANIA BENZI**

**Dott. RICCARDO AMATI**



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale  
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@amatipartners.it  
PEC: amati.prs@pec.it  
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967  
REA MI-2640938  
Codice Univoco T9K4ZHO  
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



23.	Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese	p.	12	
24.	Credito d'imposta per investimenti 4.0	p.	13	
25.	Credito d'imposta transizione 5.0	p.	13	
26.	Aliquota iva gestione rifiuti	p.	13	
27.	Agevolazione prima casa modifiche	p.	14	
28.	Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica	p.	14	
29.	Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti	p.	14	
30.	Decontribuzione lavoratrici con figli	p.	15	
31.	Bonus asili nido	p.	15	
32.	Nuovo requisito fruizione Naspi	p.	15	
33.	Obbligo pec amministratori di società	p.	16	
34.	Verifiche organo di controllo per società che ricevono contributi "significativi"	p.	16	
<b>ALTRE NOVITÀ</b>			<b>P.</b>	<b>16</b>

## AMATI & PARTNERS STP SRL

**Dott. PIERLUIGI AMATI**

**Dott.ssa STEFANIA BENZI**

**Dott. RICCARDO AMATI**



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale  
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: info@amatipartners.it  
PEC: amati.prs@pec.it  
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967  
REA MI-2640938  
Codice Univoco T9K4ZHO  
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



## 1. RIFORMA DELLE ALIQUOTE IRPEF 2024

Viene confermata a regime dal 2025 la modifica degli scaglioni **IRPEF** da quattro a **tre**.

Di seguito il dettaglio delle aliquote relative ai redditi 2024:

- fino a € 28.000, aliquota del **23%**;
- da € 28.001 fino a € 50.000, aliquota del **35%**;
- oltre € 50.000, aliquota del **43%**.

Il limite della no tax area (ovvero il limite entro il quale non si pagano tasse) è pari a € **8.500**.

### *Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati*

Mediante la modifica all'art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.

## 2. MISURE PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, mediante il riconoscimento di un *bonus* o di un'*ulteriore detrazione*.

### **Bonus**

Il *bonus* spetta ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere, con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Il *bonus* non concorre alla formazione del reddito.

### **Ulteriore detrazione**

L'ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.





L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

### 3. DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

#### *Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili*

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata.

#### *Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi*

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

### 4. DETRAZIONI IRPEF PER ONERI – SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2025

Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Le novità si applicano alle sole persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR:

- le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
- le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.
- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);





- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).
- spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali;
- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente, i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) e i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR - quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024.

### **Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF**

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo "base" è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

## **5. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO – INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (“SISMABONUS”) – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (“ECOBONUS”) – SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2025**

**Aliquote per le spese sostenute dall'1.1.2025**





Per i proprietari e per i titolari di diritti reali che realizzano interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Per tutti gli interventi citati eseguiti sull'abitazione principale da soggetti diversi dal proprietario e dai titolari di diritti reali nonché per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l'aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

## 6. SUPERBONUS – ULTERIORI REQUISITI – SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2025

### *Ulteriori requisiti per beneficiare dell'aliquota al 65%*

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell'art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

- risulti presentata la CILA-S, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
- sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.

### *Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni*

Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa





per il periodo d'imposta 2023 che potrà essere presentata, in deroga all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

## 7. BONUS MOBILI

Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione", pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

## 8. BONUS ELETTRODOMESTICI

Viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

## 9. SPESE SCOLASTICHE

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza di scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.

## 10. CANI GUIDA

Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l'importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall'art. 15 co. 1-*quater* del TUIR.





## 11. FRINGE BENEFIT 2025, 2026 E 2027

La soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

## 12. AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il *fringe benefit* è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

## 13. RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di € 3.000 annui; l'agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito nell'anno precedente non superiore a € 80.000.

## 14. CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.







## 15. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE

E' prevista la possibilità di rideterminare il costo fiscale di partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno.

Il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18% per l'intero suo ammontare entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione, ovvero in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo.

Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

## 16. TASSAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-*sexies*) del TUIR realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%.

Altre novità sono rappresentate dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.

Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l'obbligo dichiarativo.

Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall'1.1.2025.

### ***Rideterminazione del valore delle cripto-attività***

Viene reintrodotta il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all'1.1.2025 (l'affrancamento del 2023 prevedeva un'aliquota del 14%).





## 17. IRES PREMIALE

Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

## 18. SUPER-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023, che consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale relativo alle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

## 19. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025.

### **Imposte sostitutive**

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2025;





- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

### **Imposte indirette**

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

## **20. ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

### **Ambito soggettivo**

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- sia alla data del 31.10.2024;
- sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

### **Ambito oggettivo**

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario.

Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2025.

### **Imposta sostitutiva**

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

### **Adempimenti**

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.





## 21. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA PER LE IMPRESE

È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

### **Modalità di pagamento**

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

### **Deducibilità della spesa in capo all'impresa**

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

## 22. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA PER I PROFESSIONISTI

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

## 23. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI PER LE IMPRESE

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di





credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti.

## 24. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.

In particolare:

- viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## 25. CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

- l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano **retroattivamente** agli investimenti effettuati **dall'1.1.2024**.

## 26. ALIQUOTA IVA GESTIONE RIFIUTI

Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l'aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per





il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l'incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all'incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l'aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).

## 27. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA MODIFICHE

Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la "ex" prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/89 (imposta di registro ridotta pari al 2%).

## 28. INDICAZIONE DEL CIN NELLE DICHIARAZIONI FISCALI E NELLA CERTIFICAZIONE UNICA

### *Codice Identificativo Nazionale (CIN)*

Il CIN è il codice di cui, a norma dell'art. 13-*ter* del DL 145/2023, devono dotarsi:

- le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017;
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
- Il CIN dovrà essere indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.

## 29. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER NUOVI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (imprenditori individuali o soci di società e collaboratori familiari degli stessi) possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all'INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L'agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

### *Accredito contributivo*

Per l'accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO





di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

### 30. DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI

A decorrere dall'anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) a carico delle lavoratrici dipendenti e/o autonome che percepiscano redditi d'impresa in contabilità ordinaria, semplificata o redditi da partecipazione, madri di due o più figli.

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall'art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell'esonero totale.

Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art. 1 co. 3 della L. 233/90.

### 31. BONUS ASILI NIDO

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "bonus asili nido").

Dall'1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, l'importo del "bonus asili nido" è pari a 3.600 euro.

L'importo del *bonus* resta fermo a 1.500 euro l'anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

### 32. NUOVO REQUISITO FRUIZIONE NASPI

Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2025.

Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all'evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con





il nuovo impiego.

### 33. OBBLIGO PEC AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese.

A decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.

### 34. VERIFICHE ORGANO DI CONTROLLO PER SOCIETA' CHE RICEVONO CONTRIBUTI "SIGNIFICATIVI"

Gli organi di controllo delle società che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato, provvedono ad effettuare apposite verifiche finalizzate ad accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi e ad inviare al MEF apposita relazione.

Con apposito DPCM sarà individuata la definizione di contributo di "entità significativa".

### ALTRE NOVITÀ

È stato pubblicato sulla *G.U.* 27.12.2024 n. 302, il DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Tra le principali novità si segnalano:

- la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali;
- la proroga al 31.12.2025 del regime di "decommercializzazione" IVA per le operazioni degli enti associativi verso gli associati, in quanto l'abolizione del regime è rinviata all'1.1.2026;
- il differimento al 31.3.2025 del termine per le imprese per dotarsi di una polizza contro i rischi catastrofali.

Il D.L. 131/2024 ha abrogato l'art. 8 co. 35 l. 67/1988 relativo al trattamento ai fini IVA dei SERVIZI DI PRESTITO E DISTACCO DI PERSONALE, al fine di allineare la normativa italiana agli obblighi fissati dall'Unione Europea. Pertanto, **dal 01.01.2025 tutti i contratti di Distacco o prestito di personale stipulati o rinnovati a partire da questa data sono soggetti ad IVA.**







Con D.M. Economia 10.12.2024, la misura del saggio degli **interessi legali** è fissata al **2%**, in ragione d'anno, con decorrenza dal 1.01.2025.

## NOVITA' IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Nel nuovo art. 54 Tuir (come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 192/2024) si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, simile a quello applicato ai lavoratori dipendenti: il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla base della differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività. Si conferma il principio di cassa, fatte salve le eccezioni espressamente previste (ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR, deducibili per competenza).

**Vi è però un'importante novità che riguarda i compensi erogati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta** (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti): in questo caso, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto medesimo, devono essere imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

## START UP INNOVATIVE

L'art. 28 della L. 16.12.2024 n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), modificando l'art. 25 del DL 179/2012 convertito, introduce alcune novità in materia di *start up* innovative.

Fra le principali misure introdotte si segnalano le seguenti:

- la limitazione della qualifica di *start up* innovativa alle micro, piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE;
- l'esclusione dal novero delle *start up* innovative delle imprese aventi quale attività prevalente quella di agenzia e di consulenza;
- la riduzione a 3 anni del limite di permanenza dell'iscrizione della *start up* innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, con possibilità di proroga fino a 5 anni in presenza degli specifici requisiti indicati nel nuovo comma 2-bis dell'art. 25 del DL 179/2012 convertito;
- l'introduzione della possibilità, al termine dei 5 anni, di prolungare l'iscrizione per altri periodi di 2 anni, fino a un massimo di 4 anni in totale, in presenza di uno degli ulteriori requisiti indicati nel nuovo





# AMATI & PARTNERS

dottori commercialisti e revisori legali

co. 2-ter dell'art. 25 del DL 179/2012 convertito.

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Cassano d'Adda, 13 gennaio 2025

AMATI & PARTNERS STP SRL

18

---

**AMATI & PARTNERS STP SRL**

***Dott. PIERLUIGI AMATI***

***Dott.ssa STEFANIA BENZI***

***Dott. RICCARDO AMATI***



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale  
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799  
e-mail: [info@amatipartners.it](mailto:info@amatipartners.it)  
PEC: [amati.prs@pec.it](mailto:amati.prs@pec.it)  
[www.amatipartners.it](http://www.amatipartners.it)

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967  
REA MI-2640938  
Codice Univoco T9K4ZHO  
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)